



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

**PROJECT FINANCING
AMPLIAMENTO CIMITERIO COMUNALE**

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio Segreteria, davanti a me, dottor Daniela Giancrisofaro Segretario Comunale del Comune di Rocca San Giovanni, autorizzato a rogare, nell'interesse del Concedente, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.:

a) _____, nato a _____

il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Concedente di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concedente";

b) _____, nato a _____

il _____, residente in _____ via _____ in qualità di _____ dell'operatore economico _____ con sede in _____ via _____, codice fiscale _____, che agisce quale operatore economico in forma singola

(in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo)

quale operatore economico costituito con atto notaio _____ in _____ rep. _____ / racc. _____ in data _____, tra essa medesima e i seguenti operatori economico mandanti:

1. Impresa _____ con sede in _____, via _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

2. Impresa _____ con sede in _____, via _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

3. Impresa _____ con sede in _____, via _____

codice fiscale _____ partita IVA _____.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo e che, di comune accordo, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le linee guida progettuali e il capitolato prestazionale per lo svolgimento di servizi pluriennali in concessione relativi ai servizi cimiteriali previa realizzazione di lavori propedeutici di adeguamento infrastrutturale – project financing;

- che in seguito a procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio registro generale n. _____ in data _____, la concessione è stata aggiudicata definitivamente al sunnominato Concessionario;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto: del presente Contratto è l'espletamento dei Servizi cimiteriali, come definiti nel presente contratto e/o riportati nel Capitolato Prestazionale allegato "A" al presente contratto, per il periodo indicato all'art. 3, comma 1, relativi al Cimitero comunale, come da planimetria (allegato E);
2. Costituisce oggetto del presente Contratto anche la realizzazione degli investimenti, come descritti all'art. 12, quali progettazioni e realizzazioni di lavori strumentali e propedeutici alla gestione;
3. La remunerazione dei servizi cimiteriali di cui al comma 1 e degli investimenti di cui al comma 2, è costituita dai proventi della gestione da parte del Concessionario, derivati dalla riscossione dall'utenza delle tariffe di cui al Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune e riportato in (allegato B) al presente Contratto;
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto è identificato dal seguente CUP: C59D12000220003, CIG : 520046684C.

Art. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni relative ai soggetti direttamente o indirettamente citati nel medesimo:
 - a) Concedente: il Comune di Rocca San Giovanni, sia in qualità di titolare del beni e dei servizi da affidare in concessione che in qualità di autorità amministrativa deputata al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, di propria competenza;
 - b) Concessionario: l'operatore economico titolare della concessione dei servizi cimiteriali come definiti al comma 2, lettera a);
 - c) Gestore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che effettua per conto del Concessionario la gestione di uno o più Servizi cimiteriali;
 - d) Costruttore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che realizza per conto dello stesso Concessionario i Lavori di cui al comma 2, lettera e) e lettera c2);
 - e) Progettista: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che effettua per conto dello stesso Concessionario la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza nei cantieri, relativamente ai lavori propedeutici e strumentali di cui alla precedente lettera d);
 - f) Manutentore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che effettua per conto dello stesso Concessionario le attività di manutenzione degli Spazi cimiteriali;
 - g) Utente: il soggetto avente causa del defunto, o che cura o che intende acquisire o ha acquisito la subconcessione di un loculo, di una tomba, di un ossario o di un qualunque altro spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, alla tumulazione o comunque all'accoglimento delle salme o dei resti delle salme; compreso il soggetto che usufruisce di altri servizi cimiteriali individuali (votiva, tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, trasferimento in ossari ecc.);
 - h) Parti: il Concedente di cui alla lettera a) e il Concessionario di cui alla lettera b), unitamente considerati quali sottoscrittori del presente Contratto.

2. Ai fini del presente Contratto e del Capitolato Prestazionale allegato «A» al presente Contratto, sono assunte le seguenti definizioni relative ai fatti, oggetti, circostanze, condizioni, direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Servizi cimiteriali: i servizi affidati in concessione, considerati unitariamente o singolarmente, a seconda delle previsioni del Contratto e del Capitolato Prestazionale allegato «A» al presente Contratto come specificato nel seguito;

b) Servizi cimiteriali unitari, in particolare Costruzione e gestione di loculi cimiteriali;

c) l'assegnazione del loculo e delle altre concessioni Cimiteriali, con la messa a disposizione della modulistica e il conteggio dei diritti cimiteriali e di qualunque altro onere a carico dell'Utente;

3. Ai fini del presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni relative agli atti giuridici direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a). Contratto: il presente contratto di concessione, stipulato sulla base della bozza di convenzione dell'aggiudicatario, riallineato in base alle risultanze finali conseguenti all'aggiudicazione definitiva della concessione;

b). Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla sottoscrizione del Contratto e relativo regolamento d'attuazione

c). R.P.M.: il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d). T.U.R.S.: il Testo unico regionale in materia di sanità di cui alla legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33;

e). R.R.: il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 76, comma 1, del T.U.R.S.;

f). Piano: il Piano cimiteriale di cui all'articolo 6 del R.R. come approvato dal Concedente;

g). R.C.P.M.: il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, integrante il Piano di cui all'articolo 6 del R.R.;

h). P.E.F.: il Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco di durata della concessione, di cui all'articolo 143, comma 7, del Codice dei contratti, richiamato espressamente dall'articolo 30, comma 7, dello stesso Codice.

Art. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente Concessione acquista efficacia esecutiva dalla data del _____ ed ha durata di anni _____ (_____) a partire da tale data.

2. La durata di cui al comma 1 è comprensiva dei seguenti termini, da computare dalla data in cui la Concessione acquista efficacia esecutiva:

a) **giorni 60 (sessanta)** per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento al Cimitero;

b) **giorni 660 (seicentossessanta)** per la realizzazione dell'intervento al Cimitero (relativo alla realizzazione dei loculi);

c) **giorni 180 (centootanta)** per il collaudo e la messa in disponibilità dell'intervento al Cimitero.

Art. 4. AVVIO DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva sono avviate immediatamente dopo la stipula del presente Contratto e devono essere completate entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Concedente deve approvare le varie progettazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione da parte del Concessionario. La tempistica riportata al presente comma e al comma 2 lettera a dell'art. 3 è da considerarsi al netto dei tempi di risposta degli enti competenti (ASL, ARPA, Parco Ticino e soprintendenza);

2. Le prestazioni di costruzione sono avviate immediatamente dopo l'approvazione di cui al comma 1 e devono essere completate entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);

3. Tutti i termini di cui ai all'articolo 3 sono sospesi e automaticamente differiti nei seguenti casi:

a. ritardi non imputabili al Concessionario nelle approvazioni di cui al comma 1;

b. ritardi non imputabili al Concessionario nella messa a disposizione degli Spazi cimiteriali secondo le previsioni di cui all'articolo 5;

c. ritardi non imputabili al Concessionario nell'emissione di atti di assenso da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, competente a tale scopo;

d. ritardi non imputabili al Concessionario nell'emissione del certificato di collaudo;

e. factum principis o altre cause di forza maggiore.

4. I Servizi sono avviati nei seguenti termini:

a) per tutti gli altri servizi a partire dalla data di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Dalle date di avvio di cui al comma 4, il Concessionario acquisisce il diritto alla percezione dei canoni e dei corrispettivi previsti dal Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune di Rocca San Giovanni e riportato in allegato «B» al presente Contratto; relativamente:

a) a tutti i servizi da esso prestati, come previsti dal Contratto;

b) alle sub-concessioni agli Utenti di loculi e altri Spazi cimiteriali richieste e concesse a partire dalla data di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5. DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI CIMITERIALI

1. Il Concedente, a propria cura e con oneri a proprio esclusivo carico, qualora non vi abbia già provveduto al momento della stipula del Contratto, provvede alla presa in consegna delle aree necessarie all'ampliamento degli Spazi cimiteriali, fino al raggiungimento del perimetro e della superficie indicata nelle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), entro i 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio dei lavori;

2. Tutti gli Spazi cimiteriali relativi all'ampliamento sono posti a disposizione del Concessionario ai fini dell'esecuzione del Contratto, fino al termine di scadenza della Concessione o, in caso di interruzione anticipata della stessa Concessione, da qualunque causa determinata, fino al quindicesimo giorno successivo a tale interruzione;

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 823 e 824 del codice civile, con la Concessione non si costituisce alcun diritto reale sugli spazi cimiteriali a favore del Concessionario, bensì esclusivamente la disponibilità finalizzata all'esecuzione del Contratto.

TITOLO II LAVORI PROPEDEUTICI E STRUMENTALI

Art. 6. PROGETTAZIONE DEI LAVORI

1. La progettazione dei lavori è affidata dal Concessionario a soggetti professionalmente idonei, individuati dallo stesso con le modalità di cui all'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti, o da individuare dallo stesso con le modalità di cui all'articolo 91, comma 2, del medesimo Codice dei contratti, ferme restando le deroghe ammesse dall'articolo 32, comma 2, del citato Codice dei contratti;

2. La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori deve rispettare i progetti preliminari presentati in sede di aggiudicazione provvisoria, eventualmente adeguati in sede di aggiudicazione definitiva e di approvazione da parte della Giunta Comunale, o modificati secondo le richieste degli enti competenti.

3. Alla progettazione si applicano le norme tecniche vigenti alla data della stipula del Contratto.

Art. 7. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Il Concessionario può eseguire direttamente i lavori qualora in possesso della adeguata qualificazione ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010, nelle categorie e per le classifiche previste negli atti di gara. In tal caso per Costruttore si intende lo stesso Concessionario;

2. Il Concessionario può affidare i lavori ad operatori economici controllati o collegati, della cui condizione di controllo o di collegamento abbia reso comunicazione scritta al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'affidamento, in applicazione analogica dell'articolo 149 del Codice dei contratti;

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, il Concessionario deve affidare i lavori ad operatori economici terzi, mediante una delle procedure ammesse dal Codice dei contratti. In tal caso gli atti della procedura, compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sono comunicati tempestivamente al Concedente;

4. Le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, possono riguardare anche una parte determinata dei lavori;

5. In tutti i casi è fatta salva la possibilità, per il Costruttore, di ricorrere al subappalto di parte dei lavori, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, sussistendone i presupposti tra i quali, in via principale, la dichiarazione preventiva in sede di gara;

6. In ogni caso il Costruttore di cui ai commi 2 e 3, nonché l'eventuale subappaltatore di cui al comma 5, non deve ricadere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e deve essere in possesso della adeguata qualificazione ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010, nelle categorie e per le classifiche previste negli atti di gara, nelle misure relative ai lavori che intende eseguire.

Art. 8. COLLAUDO DEI LAVORI

1. Il collaudo dei lavori, anche distintamente per gruppi di opere individuati dall'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuato dal Concedente entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. Dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio possono essere utilizzati i loculi realizzati dal Concessionario nell'ambito dei Lavori.

TITOLO III GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario presta apposita polizza assicurativa, con beneficiario il Concedente, per tutti i rischi inerenti i Servizi in concessione, per un massimale non inferiore a euro _____, con un massimo di euro _____ per sinistri e danni a cose e di euro _____ per sinistri e danni a persone.

2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è stipulata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto e dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, in quanto applicabile. In deroga alla norma citata la polizza potrà avere efficacia biennale purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) contenga la clausola di rinnovo automatico, anche in assenza di pagamento del premio, con efficacia ulteriore in assenza di restituzione dell'originale da parte del Concedente o di lettera liberatoria rilasciata da quest'ultimo;

b) prima di ciascuna scadenza biennale della polizza, il Concessionario produca al Concedente una nuova polizza o un'appendice alla polizza in scadenza, che ne produca l'efficacia almeno per il biennio successivo.

3. Restano ferme le garanzie di cui all'articolo 113 e 129, comma 1, del Codice dei contratti, limitatamente alla parte del Contratto relativa alla esecuzione e al collaudo dei Lavori.

Art. 10. PENALI

1. Ferma restando ogni ipotesi e fattispecie di penale prevista dal Contratto, le penali relative ai lavori sono quelle stabilite nella misura massima di cui all'articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Le penali comminate ai sensi del comma 1, con la motivazione e il relativo importo, sono comunicate dal Concedente al Concessionario tempestivamente e comunque, a pena di decadenza, non oltre 180 (centottanta) giorni dal fatto che le ha determinate, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione dell'inadempimento oppure dal primo atto scritto che lo rilevi.

4. Le penali sono corrisposte dal Concessionario al Concedente, entro 30 giorni dalla notifica.

5. Non si fa luogo a compensazione tra le penali ed eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti del Concedente.

Art. 11. CONTROLLI E VIGILANZA

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31, i servizi sono periodicamente verificati dal Concedente tramite i propri uffici o altri soggetti dallo stesso incaricati.

2. Qualsiasi inadempimento del Concessionario è contestato tempestivamente dal Concedente in forma scritta, anche mediante fax o posta elettronica. Eventuali contestazioni verbali hanno effetto immediato purché confermate entro 2 (due) giorni lavorativi in una delle forme scritte sopra indicate, che, in tal caso, dovranno recare l'indicazione della data e l'ora della contestazione verbale nonché del soggetto che l'ha effettuata.

3. Il Concessionario deve nominare, alla stipula del Contratto, un Responsabile unico della gestione della Concessione, al quale il Concedente farà riferimento per tutte le comunicazioni e le

problematiche relative al Contratto. Tale riferimento resta immutato fino a nuova comunicazione da parte del Concessionario.

4. Il Concedente individua come propri referenti i funzionari responsabili, o loro delegati, dei seguenti settori:

a) Assetto e Gestione del Territorio, per tutti gli aspetti tecnici, manutentivi e per gli investimenti, per l'assegnazione delle sepolture e per tutti gli aspetti relativi ai rapporti con i concessionari delle sepolture e gli intestatari delle utenze cimiteriali;

TITOLO IV RAPPORTI ECONOMICI

Art. 12. INVESTIMENTI INIZIALI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità allo studio di fattibilità del project, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 23.08.2012 che, pur se non allegati al Contratto, sono dalle parti espressamente richiamati e riconosciuti quali parti integranti e sostanziale.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità ai successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 6.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 devono garantire la realizzazione secondo la regola dell'arte, dei seguenti Lavori:

a) realizzazione di nuovi loculi nel numero di (.....);

4. L'importo degli investimenti è previsto in euro _____
(_____), di cui:

a) euro _____ (_____), per la realizzazione dei loculi di cui al comma 3, lettera a), comprensivo di ogni onere accessorio quali le relative progettazioni; tale realizzazione costituisce obbligazione di risultato in senso assoluto; la congruità dell'importo è stata determinata in sede di procedimento di affidamento della Concessione, pertanto non sussiste obbligo di verifica contabile.

Art. 13. INTROITI DEL CONCESSIONARIO PER CONCESSIONI E SUB-CONCESSIONI

1. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune di Rocca San Giovanni e riportato in allegato «B» al presente Contratto, per la subconcessione di loculi, ossari, e per ogni altro destino di sepoltura a partire dalla data di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente a tutti i contratti di subconcessione, dalla data di stipula del presente Contratto fino alla sua scadenza, indipendentemente dalla durata delle singole subconcessioni.

2. Tutti gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al Concessionario del Servizio di Gestione del Cimitero, dal richiedente la subconcessione (Concessionario dello spazio di sepoltura) tramite bonifico bancario o altro mezzo prima della stipula dell'atto con il Comune.

Art. 14. ILLUMINAZIONE VOTIVA

Al Concessionario **NON** sono dovuti gli importi per il servizio di illuminazione votiva, gestita da altro soggetto.

Art. 15. RIVALUTAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO

1. Il piano tariffario, approvato dal competente organo del Comune di Rocca San Giovanni e riportato in allegato «B» al presente Contratto, è adeguato automaticamente con cadenza annuale, mediante rivalutazione dei relativi importi in base all'indice IPCA dell'ISTAT.

2. Dato atto che una o più d'una delle tariffe, per la loro variazione, possono necessitare in forza di legge o di regolamento, di un provvedimento amministrativo formale da parte del Concedente, questi si impegna ad assumere tempestivamente il predetto provvedimento.

Art. 16. P.E.F. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. Il PEF dell'investimento, approvato dal competente organo del Comune di Rocca San Giovanni e riportato in allegato «D» al presente Contratto, è redatto in coerenza con l'offerta del Concessionario.

2. In ogni caso il PEF:

a) deve riportare i dati di input, separatamente tra:

a.1) costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, impianti, oneri per la sicurezza, spese tecniche, attrezzature), altre spese di investimento e altri costi, nonché, separatamente, l'I.V.A.;

a.2) struttura delle fonti di copertura e risorse di finanziamento, altri contributi o entrate extragestionali una tantum, finanziamento l'I.V.A.;

b) deve riportare:

b.1) rendiconto finanziario (cash flow), con il flusso di cassa operativo, spese di investimento, tiraggio delle fonti di finanziamento e flusso di cassa disponibile, articolato per tutta la durata della concessione, evidenziando il periodo di costruzione e il periodo di gestione nonché, ove rilevanti, l'eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il periodo di start-up;

b.2) indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto e tempo di recupero del capitale investito (Pay back period);

3. l'equilibrio economico finanziario del P.E.F., consistente nel mantenimento del valore del tasso interno di rendimento del progetto, resta ad esclusivo rischio del Concessionario, senza che l'alterazione di tale equilibrio possa comportare diritto a riequilibrio a carico del concedente, neppure nel caso di pratiche funerarie di cremazione con conservazione delle urne cinerarie in dimore private o con dispersione delle ceneri all'esterno degli Spazi cimiteriali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001 e dell'articolo 73 della Legge Regionale della Lombardia n. 33/2009.

TITOLO V INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Art. 17. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concedente può, in ogni tempo, revocare la Concessione per motivi di pubblico interesse, con apposito provvedimento motivato.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da apposito avviso al Concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assunzione del provvedimento di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di revoca deve essere tempestivamente comunicato al Concessionario ed ha effetto dal quindicesimo giorno dal suo ricevimento, salvo un diverso termine stabilito nello stesso provvedimento.

4. Alla revoca si applica integralmente la disciplina di cui all'articolo 26; l'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dal predetto articolo.

Art. 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente, nei casi previsti da specifica disposizione di legge.

2. La richiesta è fatta in forma scritta, indicando i motivi per i quali essa è presentata. Fatte salve le ipotesi di avvio del contenzioso, la risoluzione acquista efficacia quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Concedente, senza che questi abbia svolto le proprie controdeduzioni comunicandole al Concessionario.

3. Alla risoluzione di cui al presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 26.

Art. 19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente può chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario nei seguenti casi:

a. violazioni gravi e reiterate alla buona pratica nei rapporti con i dolenti e i fruitori dei Servizi cimiteriali;

b. mancata realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare e dallo Studio di Fattibilità.

2. La richiesta è fatta in forma scritta, indicando i motivi per i quali essa è presentata tra quelli di cui al comma 1, oppure i motivi derivati dall'ordinamento giuridico applicabile. Fatte salve le ipotesi di avvio del contenzioso, la risoluzione acquista efficacia quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni

dalla comunicazione al Concessionario, senza che questi abbia svolto le proprie controdeduzioni comunicandole al Concedente, oppure al Concedente non pervenga, in detto termine, alcuna richiesta di cui al comma 4.

3. Qualora non ricorra il caso di cui al comma 4, alla risoluzione di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, limitatamente alla lettera a), comma 2, sempre limitatamente alla lettera a), nonché commi 3 e 4.

4. Qualora il Concessionario abbia in corso rapporti di mutuo, di locazione finanziaria, o altre concessioni di crediti a lungo termine, gli Istituti Finanziatori possono impedire la risoluzione di cui al presente articolo designando un operatore economico che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che viene accettata dal Concedente a condizione che:

a) l'operatore economico subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro il termine di 30 (trenta) giorni previsto per la richiesta di subentro.

Art. 20. RISOLUZIONE PER ALTRE CAUSE

1. Le parti possono sempre risolvere consensualmente il Contratto.

2. La risoluzione può avvenire anche per recesso giustificato delle parti o anche di una sola delle parti quando per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili ad alcuna delle stesse parti, il servizio non possa più essere svolto nei termini di cui al presente Contratto.

3. Alla risoluzione di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, limitatamente alle lettere a) e b), comma 2, sempre limitatamente alle lettere a) e b), nonché commi 3 e 4.

Art. 21. CONSEGUENZE DELL'INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. In caso di interruzione anticipata del contratto prima del collaudo dei Lavori, determinata dalla revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 20, o da inadempimento della Concedente ai sensi dell'articolo 21, sono dovuti al Concessionario:

a) un importo pari alla somma del valore complessivo della parte di Lavori, dichiarati utili e regolarmente eseguiti mediante apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e collaudo parziale, al netto dei canoni introitati per le concessioni di loculi ed ossari, fino alla data di interruzione anticipata del Contratto;

b) un importo a titolo di rimborso pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata del Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi, risarcimenti e ogni altro importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori e agli Istituti Assicuratori; gli importi riconosciuti sono esclusivamente quelli assistiti da documentazione probatoria e le cui obbligazioni siano sorte anteriormente all'interruzione del contratto;

c) un indennizzo a titolo di mancato utile e lucro cessante pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori non ancora eseguiti.

2. In caso di interruzione anticipata del contratto dopo il collaudo dei Lavori, determinata dalla revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 20, o da inadempimento della Concedente ai sensi dell'articolo 21, sono dovuti al Concessionario:

a) un importo pari alla somma del valore complessivo dei Lavori eseguiti, al netto degli ammortamenti che alla data di cessazione del rapporto contrattuale siano maturati secondo quanto indicato nel P.E.F.;

b) un importo a titolo di rimborso pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata del Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi, risarcimenti e ogni altro importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori e agli Istituti Assicuratori;

c) un indennizzo a titolo di mancato utile e lucro cessante pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio annuale dei ricavi della concessione nel periodo effettivo di quest'ultima (dall'avvio della Gestione fino alla interruzione del Contratto) per ciascuno degli anni mancanti alla scadenza naturale della Concessione.

3. Le somme dovute al Concessionario ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Il Concedente può chiedere di subentrare al Concessionario, in tutto o in parte, nel proseguimento del ripagamento del debito dello stesso Concessionario nei confronti degli Istituti Finanziatori, alle stesse condizioni, qualora il Concessionario abbia in corso rapporti di mutuo, di locazione finanziaria, o altre concessioni di crediti a lungo termine. A tale scopo il contratto di mutuo, di locazione finanziaria o di concessione di altri crediti a lungo termine, eventualmente stipulati dal Concessionario, devono recare la clausola di possibilità di acollo ai sensi degli articoli 1273 e seguenti del codice civile oppure di subentro, senza possibilità di rifiuto al ricorso di tali istituti.

4. L'oggetto della Concessione riguarda un servizio di pubblica utilità, non interrompibile e svolti su beni appartenenti al demanio pubblico, pertanto è precluso ogni diritto di ritenzione anche in caso di crediti esigibili dal Concessionario e di inadempimento del Concedente nel loro pagamento.

Art. 22. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Al momento dell'interruzione anticipata dell'incarico, le parti, di comune accordo, oppure una sola della parti, in caso di inerzia dell'altra, avviano la procedura di verifica in contraddittorio della consistenza dei Lavori, dello stato delle opere collaudate e del grado di svolgimento dei Servizi al fine di individuare e quantificare le obbligazioni economiche reciproche.

2. In caso di inerzia di una delle parti, la parte diligente può adire al contenzioso ai sensi dell'articolo 30.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario e i soggetti terzi incaricato dal Concessionario sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei Contratti Collettivi di Lavoro e di ogni altra norma in materia, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.

2. Il Concessionario risponde delle eventuali infrazioni e si assume l'onere delle relative penalità.

3. Il Concessionario è altresì tenuto alla valutazione dei rischi. Esso deve trasmettere al Concedente il DVR ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. In presenza di interferenze deve altresì redigere il DUVRI, trasmettendolo al Concedente prima dell'avvio delle prestazioni che generano le predette interferenze.

Art. 24. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 138/2010, il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dal Contratto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Concedente.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore del Concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti

tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'adempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 25. CONTENZIOSO

1. Il contenzioso che dovesse insorgere nel corso del Contratto deve essere risolto, in via prioritaria, mediante tentativo di accordo bonario applicando, per quanto non previsto dai commi successivi e solo in quanto compatibile, l'articolo 240 del Codice dei contratti. Uno dei responsabili del Concedente, di cui al comma 11, comma 4, che può avvalersi della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 31, deve valutare immediatamente l'ammissibilità del contenzioso insorto e formulare una proposta di soluzione al Concedente entro 10 (dieci) giorni. Mancando l'accettazione della proposta da parte di quest'ultimo entro i successivi 10 (dieci) giorni, le Parti, in contraddittorio tra di loro, formulano una proposta definitiva al Concedente entro i successivi 10 (dieci) giorni).

2. Gli organi competenti del Concedente e del Concessionario si pronunciano sulla proposta definitiva di cui al comma 1 entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni.

4. Ove non si raggiunga una proposta definitiva ai sensi del comma 1, oppure una delle Parti non si pronunci positivamente sulla stessa nei termini di cui al comma 2, la definizione della controversia è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 26. COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. Ferme restando le competenze attribuite dall'articolo 11, le parti possono istituire una Commissione di vigilanza che verifica l'osservanza delle clausole contrattuali nonché di ogni altro adempimento connesso con il servizio.

2. La Commissione di vigilanza è composta da 3 (tre) membri, uno nominato dal Concessionario, uno nominato dal Concedente con provvedimento interno, e uno nominato dai due commissari, con funzioni di presidente della Commissione. In assenza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla nomina dei primi due commissari, il Presidente è nominato con atto monocratico del Sindaco comunicato tempestivamente al Concessionario.

3. La Commissione di vigilanza può, in ogni momento, redigere relazioni sull'andamento delle prestazioni del Concessionario, sulle eventuali condizioni diverse sopravvenute e su ogni altro evento significativo relativo al servizio.

4. In ogni caso è redatta almeno una relazione annuale, da presentare al Concedente entro il 30 novembre di ciascun anno di concessione.

Art. 27. SPESE

1. Il presente Contratto è soggetto a I.V.A.
2. Tutte le spese di stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.

Art. 28. NORME APPLICABILI

1. Al presente Contratto si applica la normativa indicata al precedente art. 2, comma terzo.

ALLEGATI

Allegato A - Capitolato prestazionale e modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali individuali e unitari.

Allegato B - Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune di Rocca San Giovanni.

Allegato C - Importi delle penalità.

Allegato D - Piano Economico Finanziario.

Allegato E - Planimetrie degli spazi cimiteriali.

Allegato A – Capitolato prestazionale e modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali individuali e unitari

Allegato B – Piano Tariffario iniziale

